



Città di Torre del Greco

- Città Metropolitana di Napoli -

N.320 del 7/12/2020

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS-Cov-2/COVID-19

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Richiamati i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti emanati in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID -19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici

Visto il d.P.C.M. 7 settembre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), pubblicato nella G.U. Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020 che individua la Campania quale zona arancione normata dall'art.2 del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n.301 del 03/12/2020) rubricato "Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto"

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90/2020, emanata ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza - Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea"

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92/2020, emanata ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e delle scuole dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria"

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93/2020, emanata ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale. Approvazione nuove Linee guida in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea- Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA)

Vista, altresì, l'Ordinanza sindacale n.263 del 23 novembre 2020 con la quale veniva disposta la sospensione dal 24/11/2020 fino al 5/12/2020 delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, del Comune di Torre del Greco fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, consentito previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, come previsto dall'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania

Rilevato che:

- la situazione epidemiologica da Covid 19 nel territorio di Torre del Greco relativamente ai contagi alla data odierna risulta ancora alta rispetto all'inizio della pandemia, così come si evince dall'analisi dei report giornalieri trasmessi da parte dell'ASL Napoli 3 Sud;
- non si conoscono ancora gli esiti dell'attività di screening effettuata dall'ASL NA 3 Sud né riguardo all'adesione alla stessa da parte degli aventi diritto né relativamente ai risultati dei test eseguiti sui soggetti che vi hanno aderito;

Considerata, pertanto, l'impossibilità di avere, al momento, un quadro chiaro e aggiornato in ordine al tasso di contagiosità del personale docente e non docente e dell'intera platea scolastica cittadina necessario al fine di assicurare la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza

Sentita la competente U.O.P.C. dell'Asl Napoli 3 Sud

Rilevato che in un bilanciamento di diritti costituzionali il diritto alla salute risulta essere primario e superiore al diritto allo studio, pur sempre fondamentale, in questo momento di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19

Visto l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (omissis) " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"

Preso atto della più recente giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, T.A.R. Puglia - Lecce – Decreto n.695/2020 depositato il 06/11/2020 e T.A.R. Campania- NAPOLI decreto n.2153/2020 e n. 2161/2020) secondo la quale il provvedimento amministrativo di sospensione delle attività didattiche interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica delle persone, pur in presenza delle misure di cui al richiamato d.P.C.M. del 03/11/2020, è risultato legittimo

Ritenuto che, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate

Visti:

- La Legge n.833/1978
- l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Ritenuto necessario, nell'interesse della comunità rappresentata, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza per le ragioni su esposte

ORDINA

che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza dal giorno 9 dicembre 2020 e fino a tutto il 5 gennaio 2021, le attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, del Comune di Torre del Greco si svolgeranno esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche - con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, così come previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell' Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e confermato dal nuovo d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 nell'ambito delle misure previste per la scuola

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a mezzo posta elettronica certificata a:

- Al Prefetto di Napoli
- A tutte le forze dell'ordine del territorio

- Alla Direzione Generale dell' Asl Napoli 3 Sud
- Alla Regione Campania
- Alla Città Metropolitana
- Al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico
- Al Dirigente della Polizia Locale;
- Al Dirigente del 1° Settore Affari Istituzionali, generali e politiche dell'Istruzione affinché provveda a far notificare il presente provvedimento a tutti gli Istituti del territorio comunale, nonché alla pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba

